



AUSSERHOFER & PARTNER

ARGOMENTI IN BREVE

Lavoro & salari

Decreto Flussi – Precompilazione domande sino al 30/11/2024.....2

Il contenuto della presente circolare ha scopo puramente informativo e non costituisce consulenza in materia di diritto del lavoro.

Ausserhofer & Partner Srl Società tra Professionisti | Anello Nord 25 | I-39031 Brunico | www.ausserhofer.info
kanzlei@ausserhofer.info | Tel. +39 0474 572300 | Fax +39 0474 572399



DECRETO FLUSSI - PRECOMPILAZIONE DOMANDE SINO AL 30/11/2024

Gentile cliente,

Il Decreto Legge n. 145 dell'11 ottobre 2024 contiene le novità introdotte nel nostro ordinamento in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori, di protezione internazionale e di procedimenti giurisdizionali.

Per l'anno 2025 sono stati autorizzati 70.720 ingressi per lavoro subordinato non stagionale, 730 ingressi per lavoro autonomo e 110.000 ingressi per lavoro subordinato stagionale. Inoltre, al di fuori delle quote, è previsto (in via sperimentale per il solo 2025) il rilascio di 10.000 permessi di soggiorno per lavoro subordinato per lavoratori da impiegare nel settore dell'assistenza familiare o socio-sanitaria a favore di persone con disabilità o di c.d. grandi anziani (persone che hanno compiuto 80 anni).

Rimangono poi fuori quota - e quindi senza limiti numerici - le richieste di conversione presentate allo Sportello Unico per l'Immigrazione da lavoratori stagionali che hanno svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi, ai quali è offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato.

È consentita la trasmissione delle istanze di nulla osta al lavoro subordinato ai datori di lavoro dei settori: autotrasporto merci per conto terzi; edilizia; turistico-alberghiero; meccanica; telecomunicazioni; alimentare; cantieristica navale; trasporto passeggeri con autobus; pesca; acconciatori; elettricisti; idraulici, fatto salvo quanto previsto per il settore dell'assistenza familiare.

Le domande di nulla osta al lavoro possono essere precompilate dal 1° novembre al 30 novembre 2024.

Invece, le domande di nulla osta al lavoro per gli ingressi nell'ambito delle quote per lavoro stagionale nel settore turistico-alberghiero, con click day il 1° ottobre 2025, possono essere precompilate dal 1° luglio al 31 luglio 2025.

Le amministrazioni effettuano i controlli di veridicità sulle dichiarazioni fornite dagli utenti contestualmente all'accesso alla precompilazione. Dal 1° dicembre 2024 e dal 1° agosto al 30 settembre 2025, l'Ispettorato nazionale del lavoro, in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate e, per il settore agricolo, con l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), eseguirà le verifiche di osservanza delle disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro e le verifiche di congruità del numero delle richieste presentate. Se l'esito della verifica dell'istanza in fase di precompilazione è positivo, al soggetto che l'ha inoltrata viene inviato via Pec il codice attivazione domanda necessario per richiedere il nulla osta. Restano escluse dalla precompilazione le richieste di conversione studio/lavoro fuori quota. Trascorsi novanta giorni dalla data dei click days, qualora vengano rilevate quote significative non utilizzate, le stesse potranno essere diversamente ripartite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulla base delle effettive necessità riscontrate sul mercato del lavoro, fermo restando il limite massimo complessivo delle quote.

Settore	Data precompilazione domande	Click day
Lavoro subordinato non stagionale	Dal 1° al 30 novembre 2024	5 febbraio 2025 ore 9:00
Assistenza familiare e socio-sanitaria	Dal 1° al 30 novembre 2024	7 febbraio 2025 ore 9:00
Settore agricolo	Dal 1° al 30 novembre 2024	12 febbraio 2025 ore 9:00
Settore turistico-alberghiero (70 % delle quote complessive stagionali)	Dal 1° al 30 novembre 2024	12 febbraio 2025 ore 9:00
Settore turistico-alberghiero (restante 30 % delle quote complessive stagionali)	Dal 1° al 31 luglio 2025	1° ottobre 2025 ore 9:00

Le novità introdotte dal D.L. 145/2024 sono volte a snellire e a digitalizzare maggiormente la procedura atta a consentire l'ingresso ed il soggiorno del lavoratore straniero in Italia. **Nell'elenco dei documenti che il datore di lavoro deve trasmettere telematicamente allo Sportello Unico per l'immigrazione viene ora aggiunto anche il domicilio digitale. In particolare, ai fini della presentazione della domanda, il datore di lavoro deve dotarsi di indirizzo pec e registrarlo nelle seguenti banche dati:**

- INI-PEC (per le persone giuridiche tenute a iscriversi nel Registro delle Imprese);
- INAD (per le persone giuridiche non tenute alla predetta iscrizione e per le persone fisiche)

La registrazione della pec nelle predette banche dati risulta fondamentale non solo nella fase di precompilazione, ma anche per il successivo iter procedimentale, in quanto l'indirizzo pec deve intendersi quale domicilio eletto dal richiedente ai sensi dell'art. 47 del codice civile, per tutte le comunicazioni che allo stesso perverranno da parte dello Sportello Unico per l'Immigrazione (SUI).

Per quanto riguarda la procedura, il datore di lavoro che intende instaurare un rapporto di lavoro subordinato non stagionale con cittadini stranieri residenti all'estero deve preventivamente assicurarsi dell'indisponibilità sul territorio nazionale di soggetti adatti a ricoprire il posto di lavoro per il profilo richiesto presentando al competente centro per l'impiego l'istanza per la verifica della disponibilità di lavoratori con le caratteristiche richieste. La verifica si intende esperita con esito negativo se il centro per l'impiego non comunica la disponibilità di lavoratori presenti sul territorio entro otto giorni dalla richiesta, dopo i quali il datore di lavoro può procedere con la richiesta di nulla osta (art. 22, comma 2-bis TUI).

L'istanza di nulla osta presentata dal datore di lavoro è irricevibile nei seguenti casi:

- Se il datore di lavoro nel triennio antecedente la presentazione non ha sottoscritto il contratto di soggiorno all'esito di precedente e analoga domanda, fatto salvo che l'interessato dimostri che la mancata sottoscrizione è dovuta a causa a lui non imputabile
- Per il datore di lavoro nei cui confronti, al momento della presentazione, risulti emesso decreto che dispone il giudizio per il reato di cui all'articolo 603-bis del codice penale (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro) o emessa sentenza di condanna, anche non definitiva, per il predetto reato

Il datore di lavoro è tenuto a confermare la domanda di nulla osta al lavoro allo Sportello unico per l'immigrazione entro sette giorni dalla comunicazione di avvenuta richiesta del visto di ingresso da parte del lavoratore.

Per la sottoscrizione del contratto di soggiorno non sarà più necessario attendere la convocazione allo sportello unico dell'immigrazione ma il datore di lavoro e il lavoratore straniero entro otto giorni dall'ingresso del lavoratore in Italia, lo sottoscrivono, mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata (art 5. e 22 del TUI). Il lavoratore può firmare il contratto in forma autografa. Tale documento nel medesimo termine è trasmesso in via telematica a cura del datore di lavoro allo sportello unico per l'immigrazione per gli adempimenti concernenti la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno. Il nulla osta, se rilasciato, è immediatamente revocato qualora il contratto di soggiorno non sia trasmesso telematicamente allo sportello unico per l'immigrazione nel termine di otto giorni. Ferma restando la validità del nulla osta al lavoro stagionale per lo svolgimento di attività lavorativa sul territorio nazionale fino ad un massimo di nove mesi in un periodo di dodici mesi, lo stesso può essere prorogato e il permesso di soggiorno può essere rinnovato, se non esauriti i 9 mesi massimi di permanenza, in caso di nuova opportunità di lavoro stagionale intervenuta non oltre sessanta giorni dal termine finale del precedente contratto a condizione che l'intermediazione del successivo rapporto di lavoro avvenga mediante l'utilizzo della piattaforma del sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) cui lo stagionale è iscritto d'ufficio.

È previsto poi che **riguardo ai lavoratori provenienti da Bangladesh, Pakistan e Sri Lanka, il D.L. 145/2024, fino al 31 dicembre 2025, il rilascio del nulla osta da parte dello Sportello unico per l'immigrazione è sempre subordinato al parere favorevole della Questura competente, nonché dell'INL, in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate e con l'AGEA (per il settore agricolo).**

Si fa presente che nel caso in cui la pratica di richiesta degli extracomunitari (asseverazione + compilazione ed invio della domanda telematica) non vada a buon fine per mancanze non dovute al nostro Studio, il compenso richiesto dovrà comunque essere integralmente corrisposto dal Cliente.

Per ulteriori domande, non esitate a contattarci.

Ausserhofer & Partner SRL